

XVI legislatura

A.S. 735:

"Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini"

Giugno 2008
n. 4



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Disposizioni in materia fiscale)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 4 (Differimento e proroga di termini)</i>	<i>15</i>

Articolo 1

(Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.)

L'articolo 1 consente al Governo di individuare, con propria delibera, soggetti qualificati (*advisors*) che promuovano, per conto terzi o anche in proprio, la presentazione di un'offerta finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia s.p.a.. Viene pertanto prevista una apposita deroga all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, relativamente alle modalità con le quali procedere alla dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale di Alitalia (comma 1).

Vengono altresì sospesi, nel periodo tra l'individuazione da parte del Consiglio dei ministri del soggetto qualificato (che potrà accedere a dati e informazioni riservate di Alitalia) e la presentazione dell'offerta, gli obblighi informativi alla Consob previsti per le società quotate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (commi 2 e 3).

Le determinazioni in ordine all'offerta, quelle strumentali alla cessione del controllo ed eventuali indennità sono assunte con delibera del Consiglio dei ministri, che dovrà avere prioritario riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti, anche in deroga alle disposizioni che prevedono, per le operazioni di alienazione, la necessità di far riferimento al valore dei titoli riscontrato in Borsa e l'attestazione della congruità del prezzo da parte di un consulente finanziario terzo (comma 4).

La RT si limita ad affermare che la disposizione non necessita di copertura finanziaria in quanto priva di oneri aggiuntivi.

Al riguardo, con specifico riferimento ai commi 1-4, pur non rilevandosi aspetti di diretta competenza ai fini dello scrutinio dei profili di copertura finanziaria, potrebbe essere utile chiarire se l'opzione per una procedura di cessione della quota azionaria di proprietà dello Stato - ivi indicata come espressamente in deroga alla disciplina generale in materia prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 -, proprio allo scopo di assicurare la salvaguardia degli "interessi pubblici" possa eventualmente determinare effetti a causa della cessione della quota azionaria ad un valore inferiore a quello di carico nelle scritture inventariali concernenti il patrimonio dello Stato.

Il comma 5 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

Al riguardo, per i profili di copertura, sembrerebbe opportuno acquisire elementi di chiarificazione circa il dispositivo che prevede la possibilità di proroga *sine die* delle consulenze che ad oggi sarebbero

già in corso di svolgimento per la procedura di privatizzazione dell'Alitalia Spa.

In particolare, sebbene il dispositivo sia corredato di apposita clausola di invarianza, si fa presente che comunque sembrerebbe sussistere un problema di copertura per gli esercizi interessati dalla proroga se ovviamente non si tratta di proroga infraannuale.

Articolo 2

(Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica)

Il presente articolo modifica le modalità di fruizione del credito di imposta riconosciuto per investimenti effettuati nelle aree svantaggiate di cui ai commi da 271 a 279 della legge n. 296 del 2006 (LF per il 2007).

Si rammenta che i citati commi avevano previsto la fruibilità del credito in discorso (peraltro avente la caratteristica di incentivo automatico) a favore di progetti d'investimento in aree svantaggiate e per l'acquisizione di beni strumentali nuovi¹; inoltre la sua fattibilità era rinviata ad autorizzazione da parte della commissione UE².

¹ Giova rammentare che con circolare 38/E l'Agenzia delle entrate ha sottolineato che prima di fruire dell'agevolazione gli operatori debbono presentare al Centro operativo di Pescara un formulario che, pur rappresentando un adempimento preventivo necessario per l'ottenimento del credito in discorso, non costituisce un'istanza e che pertanto il formulario funge esclusivamente da strumento per ottenere informazioni senza incidere sulla fruibilità dell'agevolazione, che continua a rimanere un incentivo automatico. Al riguardo la circolare citata, al paragrafo 1.4.1, così si esprime: con il formulario, "l'amministrazione si limita ad una "presa d'atto" delle informazioni in esso contenute, atteso che la fruizione dell'agevolazione è, al verificarsi delle condizioni, automatica". Inoltre il formulario non crea limiti all'avvio dell'investimento, che può essere comunque iniziato dal 1° gennaio 2007.

² L'autorizzazione all'aiuto in esame da parte della Commissione UE è pervenuta in data 25 gennaio 2008 (decisione C (2008) 380).

Nello specifico l'articolo in esame mantiene ferme le caratteristiche oggettive e soggettive di utilizzo del credito d'imposta, ma ne prevede una diversa procedura di gestione al fine di garantire la fruizione del beneficio entro i limiti delle risorse stanziare nei diversi anni ed individuate dal **comma 1** in 63,9 mln per l'anno 2008, 449,6 mln per l'anno 2009, 725 mln per l'anno 2010, 690 mln per l'anno 2011, 707 mln per l'anno 2012, 725 mln per l'anno 2013, 742 mln per l'anno 2014 e 375mln per l'anno 2015.

Si prevede all'uopo che le imprese presentino all'Agenzia delle entrate un apposito formulario, approvato dal Direttore dell'Agenzia stessa ai sensi del successivo comma 4. Il formulario in discorso acquista, nell'interpretazione complessiva della norma, una valenza di prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta in parola.

La norma al riguardo individua due tipologie di potenziali beneficiari della agevolazione: i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 in discorso, cioè coloro che sulla base di atti o documenti aventi data certa hanno avviato progetti di investimento prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame ed i soggetti di cui alla lettera b), cioè le imprese i cui progetti di investimento siano stati avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Ai soggetti di cui alla citata lettera a)³ l'Amministrazione finanziaria, ai sensi del **comma 2** dell'articolo in discorso, comunicherà telematicamente, rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo dei formulari, esclusivamente un nulla-osta di

³ Tali soggetti dovranno inoltrare per via telematica all'Agenzia delle entrate il citato formulario, a pena di decadenza dal contributo, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al successivo comma 4.

fruibilità del credito d'imposta nell'anno in corso o negli esercizi successivi e ciò con esclusivo riferimento alla copertura finanziaria e quindi in ragione delle disponibilità finanziarie presenti in bilancio.

Per quanto concerne invece i soggetti di cui alla citata lettera b), l'invio del formulario e l'inoltro per via telematica acquista il valore di prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quella effettuata dai soggetti di cui alla lettera a)⁴.

Ai sensi del successivo **comma 3**, i soggetti di cui alla lettera b), che avviano gli investimenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, espongono nel formulario l'importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e con un limite di importo minimo pari al 20% nell'anno di accoglimento dell'istanza ed al 60% nell'anno successivo.

L'utilizzo del credito d'imposta autorizzato deve invece essere effettuato entro un limite di importo massimo pari al 30% nell'anno di presentazione dell'istanza e per la parte residua nell'anno successivo.

Infine il **comma 4** demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (pertanto in corso di adozione), la predisposizione, l'approvazione e le modalità di invio telematico del citato formulario.

La RT evidenzia che le modifiche, rispetto alla previgente normativa, in tema di fruizione del credito di imposta per le aree

⁴ Per essi l'Agenzia delle entrate procederà ad inviare ricevuta della presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, peraltro esaminata rispettando rigorosamente l'ordine cronologico, e nei successivi trenta giorni il nulla-osta a soli fini finanziari.

svantaggiate, garantiscono l'effettiva copertura nell'ambito degli attuali stanziamenti nel bilancio dello Stato, attraverso un meccanismo di monitoraggio "con rubinetto" delle richieste di fruizione del credito fino a capienza dello stanziamento stesso.

Le richieste dovranno infatti essere inoltrate per via telematica e saranno evase con ordine strettamente cronologico; per i progetti di investimento già avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il limite di utilizzo del credito d'imposta per il quale sia stato comunicato il nulla-osta nel rispetto dei limiti massimi pari al 30% nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

Pertanto ne consegue un limite sullo stanziamento, tale da consentire il rispetto dei vincoli di bilancio ed impedire il superamento degli impegni di spesa stessi.

La RT conclude con il sottolineare che il complesso delle modifiche proposte non incide negativamente sull'andamento del gettito previsto in sede di relazione tecnica originaria e acquisito negli stanziamenti del bilancio dello Stato; il meccanismo descritto è invece in grado di monitorare e limitare eventuali richieste di cassa eccedenti gli stanziamenti conseguenti agli anticipi di richieste di fruizione del credito.

Al riguardo giova rammentare che l'originaria relazione tecnica annessa alla citata LF per il 2007 prevedeva uno stanziamento pari a 377 mln per l'anno 2008 (a fronte dei citati 63,9 mln) e a 763 mln per il 2009 (a fronte di 449,6 mln).

L'articolo 1, comma 284, della successiva LF per il 2008 ha rinviato di un anno, cioè al 2008, la decorrenza del credito d'imposta in argomento (prevista in origine al 2007) e pertanto ha segnato un recupero di risorse per il 2008 pari a 377 mln e per il 2009 pari a 378 mln, a titolo di minori spese in conto capitale⁵.

Successivamente, con emendamento al decreto-legge n. 248 del 2007 (cd. "milleproroghe"), è stata ripristinata l'originaria decorrenza del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (quindi a decorrere dal gennaio 2007), riquantificando però gli oneri per gli anni 2008 e 2009⁶ rispettivamente in 63,9 e 64,6 mln⁷.

Ciò posto risulta invece di difficile ricostruzione l'ammontare di stanziamento previsto nel comma 1 per l'anno 2014 (pari a 742 mln di euro) e per l'anno 2015 (375 mln di euro).

Infatti, stando alle quantificazioni originarie, poiché la stima nella citata LF per il 2007 era indicata fino all'anno 2013, con riflessi finanziari nell'anno successivo per un importo pari a 368 mln a titolo di utilizzo del credito per il 2012, si deduce che per ottenere una capienza di bilancio pari a 742 mln per l'anno 2014 occorrerebbe aggiungere, al già stimato onere di 368 mln, una maggiore spesa pari a 374 mln; in più, per giustificare la capienza per l'anno 2015 occorrerebbe ipotizzare un maggior onere pari a 375 mln.

⁵ Vedi al riguardo l'allegato 7 alla citata LF per il 2008.

⁶ Tale rideterminazione ha tenuto conto del ritardo con cui si era ottenuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea al credito d'imposta in argomento con ciò producendosi una riduzione dei nuovi investimenti da parte delle imprese rispetto alla quantificazione originaria.

⁷ Da ciò si ha, sommando alle originarie quantificazioni le citate modifiche finanziarie intervenute, che le stime complessive per gli anni 2008 e 2009 sono pari, rispettivamente a 63,9 mln di euro (essendosi azzerata la stima di utilizzo del credito per l'anno 2007, originariamente quantificata in 377 mln di euro) ed a 449,6 mln di euro (data dalla somma del nuovo stimato utilizzo per l'anno 2007 pari a 64,6 mln di euro - azzerandosi l'originaria stima per l'utilizzo 2007 pari a 378 mln di euro - più la originaria stima dell'utilizzo per il 2008 pari a 385 mln di euro). Per quanto concerne invece le variazioni finanziarie di minor gettito in termini di cassa, per gli anni che vanno dal 2010 al 2013 non si hanno modifiche rispetto all'originaria quantificazione non essendo intervenuti cambiamenti al riguardo.

In tal senso quindi non risultano chiari i passaggi normativi che permettono di stimare i maggiori oneri per gli anni 2014 e 2015 nella misura indicata nel comma 1.

Con riferimento a ciò la RT originaria stimava il credito d'imposta in argomento, a titolo di competenza, fino all'anno 2012, potendosi utilizzare il credito d'imposta fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Però con il citato comma 10-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008, si provvedeva ad aggiungere al comma 271 della LF per il 2007 il periodo finale che fa "salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279" (cioè l'autorizzazione da parte della Commissione europea).

Ciò posto e considerando quanto evidenziato nella citata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E dell'11 aprile 2008, che così recita: "il credito d'imposta spetta esclusivamente per investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2013, atteso che al punto 50 della decisione stabilisce che il regime scadrà il 31 dicembre 2013"⁸, sembra dedursi che vi sia stato di fatto uno slittamento del termine finale dell'agevolazione in discorso che ora, a differenza della versione originaria, prevede come agevolabili gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2013.

Tale considerazione si dedurrebbe anche dalla relazione illustrativa del decreto-legge in esame, in cui si afferma che il limite temporale entro cui effettuare gli investimenti agevolabili è fissato al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

⁸ Vedi pag. 32 circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 2008.

Stante tale ricostruzione è necessario che il Governo chiarisca se la modulazione dell'onere contenuta nel citato comma 1 abbia natura meramente ricognitiva, nel qual caso sarebbe opportuna una sua puntuale ricostruzione in termini di norme autorizzatorie, oppure comporti un maggior onere rispetto agli ammontari individuati nella LF 2007⁹, nel qual caso la norma dovrebbe contenere indicazioni di adeguata copertura.

Per il provvedimento in parola la stima originaria di competenza totale era infatti pari a 4.355 mln di euro¹⁰ (senza tener conto del recupero di somme effettuato con la citata LF per il 2008), a fronte dell'attuale stima totale di oneri pari a 4.477,5 mln di euro¹¹.

Articolo 3

(Disposizioni in materia fiscale)

Commi 1 - 6

I commi da 1 a 6 prorogano, per l'anno 2008, talune scadenze previste per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP.

La RT non associa alcun effetto alle disposizioni.

⁹ Per gli anni 2014 e 2015 pari rispettivamente ai citati 374mln di euro per ciascuno dei due anni.

¹⁰ Ammontare che si ottiene facendo la somma di tutte le stime per competenza del provvedimento di agevolazione.

¹¹ Ammontare che si ottiene facendo la somma di tutti gli stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, in quanto lo spostamento dei termini non interessa i versamenti relativi alle dichiarazioni in oggetto.

Comma 7

Il comma 7, riguardante la materia dei rimborsi, apporta una modifica alla legge finanziaria per il 2008, stabilendo – attraverso l'inserimento nell'articolo 1 del comma 140-*bis* – che venga istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo finalizzato ad utilizzare quota-parte delle risorse finanziarie, disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio per l'erogazione dei rimborsi di cui ai commi 139 e 140 della legge finanziaria per il 2008¹², per provvedere anche ai rimborsi per i quali non è maturato il decorso del termine previsto dalle citate disposizioni e procedendo progressivamente allo smaltimento dei rimborsi di maggiore anzianità.

Tali norme prevedevano la corresponsione di interessi giornalieri – sulle somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi – per rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi, a partire dal 1° gennaio 2008, ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La RT afferma che le disposizioni hanno carattere procedimentale e non influiscono sull'andamento del gettito fiscale. La

¹² Si tratta di rimborsi ultradecennali.

relazione illustrativa al ddl chiarisce che la modifica normativa proposta intende sanare l'effetto distorsivo che sarebbe altrimenti derivato dall'applicazione dei commi 139 e 140 della legge finanziaria per il 2008, i quali, privilegiando i crediti ultradecennali –che sono spesso di importo ingente – avrebbero impedito il rimborso di quelli più recenti, anche nei confronti di soggetti con redditi meno elevati.

Al riguardo, si rileva che ai fini dell'analisi dei possibili effetti finanziari connessi con la disposizione sarebbe opportuno disporre di una serie di informazioni aggiuntive.

In primo luogo, occorre chiarire la portata della norma rispetto alla natura dell'istituendo capitolo di spesa, in quanto la lettera della disposizione non sembra escludere che tale istituzione comporti una maggiore spesa rispetto alla legislazione vigente, nel qual caso sarebbe necessario individuare un'apposita copertura, riducendo formalmente un'autorizzazione legislativa di spesa e non prelevando semplicemente disponibilità sussistenti su altri capitoli di bilancio. In particolare, appare necessaria la specificazione di quali siano "i pertinenti capitoli di bilancio"¹³ le cui risorse verrebbero trasferite ad un apposito capitolo da istituire per l'erogazione di rimborsi (ultradecennali, ma non solo).

In secondo luogo è rilevante conoscere l'entità, almeno indicativa, della quota delle risorse finanziarie disponibili che si

¹³ Si tratta presumibilmente di due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: il cap. 3811, denominato "Restituzioni e rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi", con uno stanziamento di competenza per l'anno 2008 di 3.150 milioni e il cap. 3813, denominato "Restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'I.V.A., sulle somme spettanti alle regioni, all'Inps e agli altri enti previdenziali", con uno stanziamento di competenza per l'anno 2008 di 7.000 milioni.

ipotizza possano essere trasferite sull'apposito capitolo da istituire, nonché i criteri in base ai quali verrebbe individuata tale quota.

Appare necessaria inoltre una stima dei possibili effetti in termini di cassa eventualmente derivanti dall'accelerazione dei rimborsi, supportata da dati sull'andamento dei rimborsi stessi negli ultimi anni.

Si segnala infine la possibile onerosità della disposizione in relazione al fatto che gli interessi per rimborsi ultradecennali sono più elevati rispetto al saggio di interesse legale che viene di norma corrisposto sui rimborsi (per il 2008 si tratta del 4,41 per cento annuo¹⁴ - calcolato sulle somme complessivamente spettanti, a titolo sia di capitale che di interessi - a fronte del 3 per cento annuo¹⁵); infatti, se l'intento della norma – come si legge nella relazione introduttiva al provvedimento in esame – è quello di dare corso, almeno in parte, anche ai rimborsi relativamente più recenti, il rallentamento nel corrispondere quelli ultradecennali potrebbe determinare, negli anni, un importo più ingente a carico del bilancio in termini di interessi.

Sarebbe altresì utile una quantificazione dei rimborsi che si ritiene riguardino i soggetti con redditi meno elevati e del loro flusso annuale. In proposito, si ricorda che nell'ultimo decennio¹⁶ la legislazione sulla materia ha previsto la possibilità di effettuare compensazioni tra debiti e crediti relativi a imposte diverse, nonché di rinviare agli anni successivi le eccedenze a credito; tale circostanza

¹⁴ Cfr. Decreto del Dipartimento per le politiche fiscali del 13 marzo 2008, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28 marzo 2008.

¹⁵ Cfr. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007.

¹⁶ A partire dal maggio 1998, in base al decreto legislativo n. 241 del 1997.

dovrebbe presumibilmente aver determinato una contrazione nella richiesta di rimborso da parte di detti soggetti.

Comma 8

Il comma 8 abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, nonché il regolamento contenuto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 74 del 2008¹⁷. In particolare, viene meno la disposizione, contenuta nel comma 32, in base alla quale il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione relativa agli adempimenti di cui al comma 28¹⁸, inerenti al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori; rimane, invece, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, in quanto la modifica normativa in esame non concerne il comma 28 stesso.

La RT afferma che le disposizioni contenute nel comma in esame hanno carattere procedimentale e non hanno alcun effetto sull'andamento del gettito fiscale.

Al riguardo, si rileva che, nonostante che alle disposizioni che vengono abrogate non fossero associati specifici effetti di gettito, si

¹⁷ Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge n. 223 del 2006.

¹⁸ Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 stabilisce infatti che "l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore".

trattava di norme dalla evidente finalità anti-elusiva, la cui portata effettiva viene ad essere ridimensionata, per effetto dell'eliminazione degli adempimenti precedentemente introdotti.

Da un lato, infatti, viene meno il coinvolgimento del committente, al quale era stato attribuito l'onere di uno specifico controllo nei confronti dell'appaltatore, con riferimento agli adempimenti fiscali e contributivi derivanti dalle prestazioni lavorative riguardanti l'opera, il servizio o la fornitura oggetto del contratto, pena il pagamento, a carico del committente stesso, di una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro¹⁹, il che rendeva, attraverso la responsabilizzazione di un soggetto terzo, più difficoltosi possibili accordi elusivi tra appaltatore e subappaltatore.

Da un altro profilo, per quanto resti confermata la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, il venir meno di una serie di obblighi (contenuti nel citato decreto ministeriale n. 74²⁰) finalizzati a rendere nel concreto effettiva detta responsabilità solidale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, potrebbe praticamente compromettere la prevenzione dei comportamenti impropri che la normativa vigente intende contrastare.

¹⁹ Cfr. comma 33 del decreto-legge n. 223 del 2006.

²⁰ In particolare, il decreto ministeriale prevedeva:

- in capo al subappaltatore l'obbligo di comunicare all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera e di attestare il versamento delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti occupati nel cantiere, mediante un F24 specifico per singolo subappalto, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero attraverso un'asseverazione da parte di soggetti abilitati;
- in capo all'appaltatore l'obbligo di comunicare al committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore e la possibilità di essere esonerato dalla responsabilità solidale, attraverso l'acquisizione della documentazione attestante la "regolarità fiscale" del subappaltatore.

Articolo 4
(Differimento e proroga di termini)

Il comma 1 prevede che, al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle posizioni dirigenziali generali già previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine del 30 giugno 2008 stabilito nel citato comma è prorogato al 31 ottobre 2008.

Il comma 359 della legge finanziaria 2008 prevede che al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, è stabilito che a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di dispositivo che già reca le modalità di compensazione degli oneri conseguenti all'eventuale affidamento dei quattro incarichi dirigenziali generali ad esperti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la contestuale soppressione di due posti di livello dirigenziale non generale "effettivamente coperti" per ciascun incarico conferito, non vi sono osservazioni.

Il comma 2 interviene sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, stabilendo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), relativo agli obblighi di invio all'INAIL, o all'IPSEMA, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, e all'articolo 41, comma 3, lettera *a*), in materia di affidamento della sorveglianza sanitaria al medico competente.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto della clausola di invarianza prevista dall'articolo 305 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in cui si afferma che dall'esecuzione del decreto non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non vi sono osservazioni.

Il comma 3 prevede che il termine del 30 giugno 2008 per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni in materia di riordino, trasformazione, soppressione o liquidazione degli enti ed

organismi pubblici statali, è prorogato al 30 settembre 2008 relativamente alla Fondazione "Il Vittoriale degli italiani"²¹.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi del differimento di un termine che opera su di un dispositivo comunque volto alla razionalizzazione della spesa, cui la legge finanziaria 2008 non associa risparmi quantificati, né effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori entrate, non vi è nulla da osservare.

Il comma 4 prevede che all'articolo 22 del decreto di proroga termini di cui al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante disposizioni in materia di limitazioni alla guida di veicoli, per il primo anno, per i titolari di patente B²², si differisca l'attivazione del citato dispositivo dal 1° gennaio 2009.

²¹ La Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" costituita con R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1447, convertito con legge 27 dicembre 1937, n. 2254, ha sede in Gardone Riviera. E' retta da un Consiglio d'Amministrazione eletto ogni quattro anni composto da un presidente, quattordici consiglieri, tre revisori e tre consulenti culturali. Una giunta esecutiva è preposta alla gestione ordinaria dell'Ente. Il Presidente è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Ente pubblico non economico ha per scopo: a) di conservare alla memoria degli italiani in forme viventi di attività materiale e spirituale, nella sua consistenza attuale e nei suoi sviluppi futuri, il Vittoriale degli Italiani è dichiarato "monumento nazionale" con R.D. 28 maggio 1925, n. 1050; b) di promuovere e diffondere in Italia e all'estero la più profonda conoscenza dell'opera di Gabriele d'Annunzio, mediante le forme più appropriate, con edizioni, rappresentazioni, volgarizzazioni e commenti, studi, letture e ogni altro modo che oggi o in futuro si ravvisasse atto allo scopo; c) di esercitare la più rigorosa vigilanza per la tutela del diritto morale dell'Autore; d) di curare l'utilizzazione economica dei diritti d'autore dell'opera di Gabriele d'Annunzio; e) di concorrere con opportune iniziative artistiche e culturali e d'accordo con le Autorità competenti allo sviluppo della regione del Garda che fa corona al Vittoriale.

²² La proroga in esame, si innesta sul dispositivo di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 2002, n. 285, recante nuove norme sul codice della strada, in cui si stabilisce che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di profilo meramente ordinamentale, non vi sono osservazioni.

Il comma 5 stabilisce che all'articolo 19 del provvedimento di proroga termini di cui al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante disposizioni in materia di "contratti pubblici", le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Testo unico recante il codice dei contratti pubblici), riferite al termine per l'approvazione per l'entrata in vigore dei Regolamenti relativi agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (legge sui lavori pubblici), allegato F, (tutti, gli articoli innanzi indicati, concernenti la disciplina del sequestro giudiziario attivato da parte dei soggetti creditori di soggetti affidatari di appalti pubblici), si applicano dal 1° gennaio 2009, anziché a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, (due anni dalla approvazione dei decreti legislativi concernenti la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004).

Al riguardo, trattandosi di mero profilo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 prevede che il termine di cui all'articolo 2, comma 407, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge

finanziaria 2008)²³, concernente le risorse da assegnare ad Arcus Spa (società controllata dal Ministero dei beni culturali) per lo sviluppo delle iniziative in materia di sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, sia prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2008. La norma provvede al differimento di sei mesi della validità del dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 30 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, n. 43²⁴.

Il citato dispositivo prevede che, per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS s.p.a., stabilite, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in misura pari al tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture nel bilancio dello Stato, continuino ad applicarsi le disposizioni procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128^{25 26}.

La citata norma stabilisce la competenza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'individuazione dei limiti

²³ L'articolo 2, comma 407, primo periodo, della legge finanziaria 2008 stabilisce che il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente: «102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43".

²⁴ Recante norme in materia di "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti".

²⁵ Recante norme in materia di "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo".

²⁶ L'articolo richiamato, al comma 1, stabilisce infatti che, nelle more della emanazione dell'apposito Regolamento, sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ad individuare i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002 ai fini della devoluzione del 3 per cento e ad iniziative nella valorizzazione e recupero dei beni culturali come previsto dall'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

d'impegno sui quali calcolare il predetto 3 per cento da trasferire per le iniziative di valorizzazione e recupero dei beni culturali.

Al riguardo, trattandosi di profilo meramente procedurale, in nulla innovandosi su aspetti sostanziali inerenti la dimensione finanziaria riflessa negli stanziamenti a legislazione vigente, non vi è nulla da osservare.

Il comma 7 stabilisce che all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248²⁷, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi". La norma in esame provvede alla proroga di sei mesi (da 24 a 30 mesi) del termine previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 al fine di assicurare che cessino le attività svolte dalle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, che si pongono in contrasto con i canoni tassativamente stabiliti al comma 1 del medesimo articolo²⁸.

In proposito, il comma 3 stabilisce che le società di cui al comma 1, le cui attività sono in contrasto con i criteri di cui sopra, cessino dette attività entro e non oltre trenta mesi.

²⁷ Recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

²⁸ All'articolo 13, comma 1 è stabilito che le società costituite dagli enti "devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti".

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di dispositivo cui l'allegato 7 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non associava a suo tempo risparmi di spesa, né effetti correttivi sul piano delle maggiori entrate, non vi sono osservazioni.

Il comma 8, prevede che all'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private" le parole: "e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".

Al riguardo, si segnala che la norma in esame dispone un limite "massimo" alla durata delle norme precedentemente in vigore, sempre che le stesse siano compatibili con le nuove norme previste dal Codice delle assicurazioni, sino a non più di 12 mesi dal termine ultimo stabilito dall'articolo 355, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 2009 del 2005, per l'emanazione delle relative disposizioni di attuazione.

Pertanto, atteso il tenore meramente ordinamentale, nulla da osservare.

Il comma 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21²⁹, si applicano solo a

²⁹ Recante "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati

decorrenza dall'anno accademico 2009-2010. Agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 citato, concernenti, rispettivamente, norme in materia di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e le nuove modalità di certificazione dei risultati scolastici conseguiti dagli studenti, si provvede alla attuazione di una delega i cui principi e criteri direttivi sono contenuti all'articolo 2 della legge n. 1 del 2007³⁰.

Al riguardo, sebbene la legge delega preveda una clausola di invarianza di oneri, tuttavia si segnala che il posticipo delle decorrenze delle normative, nella misura in cui sostanzia un meccanismo di minore spesa, potrebbe in parte rendere più difficoltosa l'attuazione della delega senza oneri effettivi. Si tratta quindi di appurare se i rimanenti criteri direttivi presentino elementi di flessibilità tali da compensare il venir meno o l'attenuarsi degli effetti del meccanismo in questione.

scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1"

³⁰ Recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università".

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>